

INFORMATIVA ALLE PARTI

Per il corretto svolgimento del processo di Mediazione, si riportano le seguenti informative:

- Ai sensi dell'art 5, comma 1 bis, del D.Lgs 28/2010, la condizione di procedibilità è soddisfatta solo se sono osservati 2 importanti profili:

I. La mediazione deve svolgersi con la presenza personale di entrambe le parti. [...la natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti: l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti...] (chiarimento Tribunale ordinario di Firenze – seconda sezione civile - **R.G. 6277/2014 T**)

II. La mediazione deve essere effettivamente esperita. [... In tale prospettiva, ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale ed inaccettabile...]. Va sottolineato che l'art.8, quando prevede che "*Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento*", fa riferimento alla *possibilità* di iniziare il procedimento (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolare l'esperimento di mediazione) e non alla *volontà* delle parti di proseguire, (in tal senso, si sono espressi anche numerosi giudici di merito: Trib. Firenze, sez. specializzata imprese, ord. 17/3/2014 e ord. 18/3/2014, Trib. Roma, ord., 30.06.2014,; Trib. Bologna, ord., 5.6.2014; Trib. Rimini, ord. 16 luglio 2014).

- In base al D.lgs 28/2010 (art. 8 comma 5), **il giudice potrà desumere elementi di prova contro la parte nel successivo giudizio** ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c. (valutazione delle prove) **a seguito della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.**

- All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "**Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio**".

- Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2011, secondo la quale " E', inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, **il mediatore potrebbe ragionare con l'unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore**".

- **IL REGOLAMENTO DI CODESTO ORGANISMO, visionabile sul sito www.media-conciliare.it, PREVEDE ESPLICITAMENTE CHE IL MEDIATORE, SU PROPOSTA DELLA PARTE PRESENTE, POSSA AVANZARE PROPOSTA DI MEDIAZIONE DA RECAPITARE ALLA PARTE ASSENTE.**